



n. 8 di registro

COPIA

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione prima

OGGETTO: Regolamento di contabilità – modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di Febbraio, con inizio alle ore 18,22 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta ordinaria, con avviso prot. n. 2024 del 30.01.2013.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"	X	
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	GALIZIA Antonio	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	D'AMATO Vincenzo	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Il Presidente del Consiglio Vito Domenico **Favuzzi** legge il dispositivo della proposta di deliberazione e gli articoli da inserire nel vigente regolamento di contabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Visto l'art. 154, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda al Regolamento di contabilità l'applicazione dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità organizzative di ciascun ente;

Visto il *"Regolamento di contabilità"*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Atteso che tale decreto ha profondamente modificato l'ordinamento contabile degli enti locali contenuto nella seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare ha potenziato il sistema dei controlli interni, introducendo per tutti gli enti locali l'obbligo di istituire il controllo di regolarità amministrativa-contabile, il controllo degli equilibri finanziari ed il controllo di gestione (già obbligatorio) e per gli enti di maggiori dimensioni anche il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate ed il controllo di qualità dei servizi (nuovo art. 147 del Tuel);

Richiamato in particolare l'articolo 147-*quinquies*, comma 2, del Tuel, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, il quale demanda al regolamento comunale di contabilità la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari *"nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione"*;

Ricordato che le altre tipologie di controlli interni devono essere disciplinate da separato ed apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 174/2012;

Ritenuto necessario, a seguito delle novità legislative sopra indicate, aggiornare il Regolamento di contabilità inserendo la disciplina sul controllo degli equilibri finanziari ed estrapolando quella del controllo di gestione che viene disciplinato dal Regolamento del sistema dei controlli interni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle seguenti modifiche del regolamento di contabilità,:

- 1) abrogare gli articoli 93, 94 e 95 del vigente *Regolamento di contabilità*;
- 2) variare la rubrica del capo XV del suddetto regolamento, sostituendo le parole «Controllo di gestione» con quelle «Controllo sugli equilibri finanziari»;
- 3) inserire nel capo XV del vigente *Regolamento di contabilità*, come sopra ridenominato, i sottoriportati articoli 93, 94, 95, 95-bis, 95-ter, 95-quater e 95-quinquies, come predisposti dal dirigente/responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del settore economico finanziario Dott. Angelo Domenico DECANDIA, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso in data 25/01/2013 dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il verbale della 1^a Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica - Pari opportunità - Personale - Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 31/01/2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese alzata di mano:
Presenti 14; assenti 3 (Arbore, Delvecchio e Galizia);
Voti favorevoli 14 (unanimità).

DELIBERA

- 1) di abrogare gli articoli 93, 94 e 95 del vigente *Regolamento di contabilità*;
- 2) di variare la rubrica del capo XV del suddetto regolamento, sostituendo le parole da «Controllo di gestione» con quelle «Controllo sugli equilibri finanziari»;
- 3) di inserire nel capo XV del vigente *Regolamento di contabilità*, come sopra ridenominato, i seguenti articoli 93, 94, 95, 95-bis, 95-ter, 95-quater e 95-quinquies:

CAPO XV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 93 Finalità del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è il sistema attraverso il quale si verifica, durante tutto l'arco dell'esercizio, il permanere degli equilibri complessivi di bilancio, e in caso di accertamento negativo, si adottano gli opportuni correttivi volti a prevenire situazioni di squilibrio presenti o future. Esso ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, gli equilibri di patto e gli equilibri connessi alla gestione degli organismi esterni.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 94 Oggetto del controllo

- 1.** Il controllo sugli equilibri finanziari ha per oggetto:
 - a) equilibrio finanziario complessivo;

- c) equilibrio nella gestione degli investimenti;
- d) equilibrio nella gestione dei servizi per conto di terzi;
- e) equilibrio tra entrate correnti non ripetitive e spese da esse finanziate;
- f) equilibrio della gestione di cassa;
- g) equilibri della gestione dei residui.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta altresì la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno ed all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 95

Fasi del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si articola nelle seguenti fasi:

- a) preventiva, anche attraverso l'elaborazione di obiettivi connessi al perseguimento degli equilibri finanziari;
- b) concomitante: consiste nella verifica del permanere degli equilibri finanziari, svolta attraverso monitoraggi quadrimestrali e report periodici;
- c) successiva: mediante elaborazione di indici e parametri finanziari e gestionali di risultato, nonché di un referto finale inerente l'attività finanziaria complessiva dell'ente.

Articolo 95-bis

La definizione degli obiettivi

1. In sede di programmazione, la Giunta Comunale ed il responsabile del servizio finanziario, in collaborazione con l'organo di revisione economico finanziaria ed il segretario generale, possono definire obiettivi aggiuntivi rispetto ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile ovvero dal patto di stabilità interno, volti a rimuovere squilibri in atto ovvero prevenire situazioni latenti di squilibrio finanziario attraverso la definizione di alcuni indicatori.

2. La definizione degli obiettivi di cui al comma 1 tiene conto della normativa sovraordinata nonché della specifica situazione finanziaria dell'ente e delle eventuali criticità riscontrate anche dietro segnalazione della Corte dei conti. A titolo esemplificativo essi possono riguardare:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
- e) utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione;
- f) utilizzo di entrate correnti non ripetitive/straordinarie o di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti;
- g) tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi;
- h) velocità di riscossione delle entrate;
- i) velocità di pagamento delle spese;
- j) tempestività dei pagamenti;
- k) grado di rigidità della spesa corrente;
- l) disequilibrio consolidato del risultato di amministrazione;
- m) andamento del debito;
- n) andamento economico finanziario degli organismi partecipati esterni;
- o) consistenza dei debiti fuori bilancio;
- p) consistenza dei procedimenti di esecuzione forzata;
- q) eccessivi scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti/impegni.

3. Gli obiettivi rappresentano strategie sulle quali improntare la predisposizione del bilancio di previsione ed individuano altresì risultati attesi ai quali dovranno tendere i dirigenti responsabili dei servizi nel corso della gestione. Attraverso gli obiettivi vengono elaborati

indicatori di cui si dovrà tenere conto nella predisposizione del piano esecutivo di gestione e nel piano della performance.

4. In sede di approvazione del bilancio il responsabile del servizio finanziario ed il collegio dei revisori accertano che il bilancio annuale e pluriennale siano tali da garantire gli equilibri indicati al precedente articolo 94, comma 1 (con esclusione delle lettere f e g), nonché il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Articolo 95-ter **Il monitoraggio degli equilibri finanziari**

1. I dirigenti responsabili dei servizi sono tenuti ad orientare la gestione al costante perseguimento degli equilibri finanziari per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione di cassa e la gestione dei residui, anche attraverso l'attuazione degli specifici obiettivi elaborati ed attribuiti in sede di PEG, come definiti all'articolo 95-bis.

2. A tal fine essi sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario qualsiasi fatto, circostanza o elemento di cui sono a conoscenza dal quale possa derivare, direttamente o indirettamente, un pregiudizio all'equilibrio finanziario ovvero alla situazione economico-patrimoniale dell'ente.

3. Con periodicità quadrimestrale nonché in occasione della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del comma 2:

- a) verifica il permanere degli equilibri finanziari sotto tutti i suoi aspetti;
- b) analizza lo stato di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 95-bis;
- c) suggerisce eventuali azioni correttive volte al mantenimento degli equilibri.

4. Dell'esito del controllo viene dato conto in un report sintetico in cui sono evidenziati, tra gli altri, gli obiettivi, i risultati parziali, gli scostamenti, il risultato tendenziale, le criticità riscontrate nonché i correttivi necessari. Tale referto viene trasmesso per conoscenza:

- 1) al Sindaco ed al Consiglio Comunale;
- 2) al Segretario comunale;
- 3) ai dirigenti responsabili dei servizi;
- 4) all'organo di revisione economico finanziaria.

5. Qualora la gestione di competenza o dei residui evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 95-quater **Referto finale del controllo sugli equilibri finanziari**

1. Entro il 31 maggio il responsabile del servizio finanziario redige un report finale sul controllo degli equilibri finanziari. In tale report sono indicati:

- a) le modalità di svolgimento del controllo;
- b) gli obiettivi attesi;
- c) il monitoraggio effettuato;
- d) i risultati conseguiti.

2. La relazione mette in evidenza le principali criticità riscontrate sia nell'espletamento del controllo che negli equilibri finanziari e suggerisce correttivi ed accorgimenti volti a migliorare ed a rendere più efficace il sistema.

3. Il referto finale sul controllo degli equilibri finanziari viene trasmesso ai soggetti indicati all'articolo 95-ter, comma 4.

Articolo 95-quinquies
Controllo di gestione - Rinvio

1. Il controllo di gestione è un sistema attraverso cui viene verificata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati.
2. L'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del controllo di gestione sono disciplinate dallo specifico e separato regolamento sui controlli interni adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, in attuazione dell'articolo 147 del TUEL.
3. Di dare atto che le modifiche apportate al suddetto regolamento entreranno in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto comunale.
4. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti responsabili dei servizi per quanto di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to: D.V. FAVUZZI

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

Prot. n. 365

Li 22 FEB. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 22 FEB. 2013

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 22 FEB. 2013

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal 22-2-2013 al 9-3-2013 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, 12-3-2013

Il Segretario Generale